



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA
FORESTALE**

(Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi)

CALABRIA
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Sommario

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 1 Finalità e ambito di applicazione</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 2 Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 3 Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 4 Trasformazione e reimpianto dei boschi.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 4 bis Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio.</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 5 Boschi di neoformazione.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 6 Rinnovazione dei boschi</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 7 Rimboschimento compensativo.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 8 Dissodamento dei terreni nudi e saldi</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 9 Lavorazione del terreno in zone acclivi.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 10 Sgrondo delle acque.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 11 Estrazioni di pietrame.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 12 Pascolo nei terreni pascolivi</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 13 Pascolo nei boschi</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 14 Mutamento di destinazione d'uso dei terreni.....</i> | <i>13</i> |
| CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI..... | 15 |
| <i>Art 15 Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 16 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 17 Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 18 Norme per i boschi danneggiati dal fuoco.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 19 Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 20 Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 21 Tutela fitopatologica.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 22 Finalità e criteri dei tagli boschivi</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 23</i> | <i>22</i> |
| <i>Tutela della biodiversità</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 24 Allestimento e sgombero delle tagliate</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 25 Viabilità di esbosco.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 26 Esbosco dei prodotti</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 27 Carbonizzazione.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 28 Preparazione della carbonella</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 29 Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 30 Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 31 Taglio del cespugliame</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 32 Estrazione del ciocco di erica.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 33 Resinazione</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 34 Materiale forestale di propagazione.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 35 Raccolta dei semi forestali.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 36 Alberi di natale</i> | <i>27</i> |
| CAPO III – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO | 29 |
| <i>Art. 37 Epoca del taglio.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Art. 38 Turno minimo.....</i> | <i>29</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 39 Stagione e anno silvano</i> | 30 |
| <i>Art. 40 Estensione delle tagliate e autorizzazioni</i> | 30 |
| <i>Art. 41 Comunicazione di taglio</i> | 31 |
| <i>Art. 42 Sfolli e diradamenti</i> | 31 |
| <i>Art. 43 Cedui matricinati</i> | 32 |
| <i>Art. 44 Cedui composti</i> | 32 |
| <i>Art. 45 Cedui senza matricine</i> | 32 |
| <i>Art. 46 Modalità dei tagli</i> | 33 |
| <i>Art. 47 Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali</i> | 33 |
| CAPO IV – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA | 34 |
| <i>Art. 48 Definizioni e trattamento</i> | 34 |
| <i>Art. 49 Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti</i> | 35 |
| <i>Art. 50 Estensione delle tagliate e autorizzazioni</i> | 36 |
| <i>Art. 51 Trattamento dei soprassuoli transitori</i> | 36 |
| <i>Art. 52 Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare</i> | 37 |
| <i>Art.53 Castagneti da frutto</i> | 37 |
| <i>Art. 54 Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero</i> | 38 |
| <i>Art. 55 Autorizzazioni</i> | 38 |
| CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI | 39 |
| <i>Art. 56 Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione</i> | 39 |
| <i>Art. 57 Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti</i> | 39 |
| <i>Art. 58 Piante da frutto</i> | 39 |
| <i>Art. 59 Sanzioni amministrative</i> | 40 |
| <i>Art. 59 bis Ripartizione competenze amministrative</i> | 40 |
| Art.60 Norma transitoria | 42 |
| CAPO VII – ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE | 43 |
| art. 61 Abrogazione | 43 |
| ALLEGATO A ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE | 44 |
| ALLEGATO B SCHEMA CAPITOLATO D’ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI | 47 |
| ALLEGATO C MARTELLO FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA | 60 |
| ALLEGATO D ELABORATI PROGETTUALI | 61 |
| ALLEGATO E TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO | 65 |

TABELLA A

TABELLA B

CAPO I - NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Calabria, in applicazione dell'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, regolamenta le attività silvopastorali:

1. per lo sviluppo dell'economia regionale e per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio. Inoltre, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, salvaguarda lo stato di conservazione delle specie e degli habitat della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).
2. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La pianificazione si attua attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani, i criteri d'intervento sono stabiliti dal Piano Forestale Regionale approvato con D. G. R. n. 701 del 29.03.2007 e dalle presenti PMPF.
3. Le presenti PMPF costituiscono strumento per la:
 - a) tutela dell'assetto idrogeologico (L. 183/1989, RD 3267/23 e RD 1126/26);
 - b) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994);
 - c) tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (L. 394/1991, D. Lgs 42/2004, D. Lgs 152/2006);
 - d) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997, D.P.R. 120/2003, L. 157/1992).
4. Le presenti PMPF sono applicabili ai terreni e ai boschi di proprietà di privati, di Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923.
5. Le presenti PMPF sono applicabili, altresì, ai boschi di cui al precedente comma 4, non sottoposti a vincolo idrogeologico per la definizione di "taglio colturale" nei soli limiti dell'applicazione dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, dell'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.
6. Nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, le norme previste dalla Regione Calabria e dalle presenti PMPF, hanno validità di misure regolamentari di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 4 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.

Art. 2

Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

1. I boschi appartenenti ai Comuni e altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.
2. Qualora questi boschi siano ancora privi di piano di assestamento o di gestione, la Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi o d'ufficio, può fare redigere il piano e sottoporlo all'approvazione.

3. Il piano di assestamento o di gestione dovrà essere elaborato in conformità ad apposite linee guida emanate dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.
4. Fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni sono adottati dall'Ufficio Regionale competente per territorio secondo le modalità tecniche di cui ai successivi capi II, III e IV delle presenti PMPF.

I Comuni e gli altri Enti che intendono utilizzare boschi, in assenza di piano di assestamento o di gestione sono tenuti a prelevare dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione della vendita del bosco, una somma non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 133 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario, a favore della Regione Calabria, mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009.

In ogni caso non è consentito avviare nuovi procedimenti senza aver collaudato l'utilizzazione di lotti boschivi precedentemente autorizzati.

5. I piani di assestamento o di gestione, una volta approvati, sono parificati alle presenti PMPF.
6. In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del piano: tali linee devono essere autorizzate dal Dipartimento competente.

Art. 3

Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati

I proprietari di boschi con superfici maggiori di 100 ha ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, esclusi quelli di cui al precedente art. 2, devono fare redigere e richiedere l'approvazione di un piano per il governo, trattamento ed utilizzo dei propri boschi, ovvero un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.

1. I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti con fondi pubblici e di boschi ricostituiti, ovvero convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità ai piani di coltura e conservazione, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti PMPF e dal Piano Forestale Regionale.
2. Il piano deve contenere, tra l'altro, specifiche norme d'intervento tese alla conservazione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.
3. Il piano, sulla base della tipologia del bosco, può contenere norme in deroga. Tuttavia, solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, il piano è parificato alle PMPF ed il proprietario è tenuto a osservarlo.
4. Nel caso in cui detti boschi siano assoggettati al piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del R.D. 3267/1923, il piano di assestamento o di gestione ne integra le parti speciali e definisce il crono programma dei lavori nel periodo di riferimento.

Art. 4

Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Ai fini delle presenti PMPF s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al successivo art. 5, ogni intervento finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

2. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura finalizzata ad un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è, di norma, vietata, salvo la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, secondo le modalità stabilite dal competente Servizio Area Territoriale.

La trasformazione in altre qualità di coltura, che prevede un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata, considerato quanto stabilito dal comma 2 art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.

3. La trasformazione dei boschi è anche soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare, recuperare, migliorare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale ed approvato dal competente Servizio Area Territoriale della Regione Calabria.

5. È richiesta la preventiva autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.

6 Il Progetto, presentato al competente Servizio Area Territoriale ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative l'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.

7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consista nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, l'Ente competente, individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, provvede alla realizzazione degli stessi ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 4 bis

Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio.

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione, gli indirizzi del Piano Forestale regionale e le presenti PMPF, con l'obiettivo di favorire nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.
2. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, in presenza di soprassuolo boschivo, permane il vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del RD 3267/23 e non sarà mai permesso il cambio di destinazione d'uso.
3. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, fatta salva la procedura di cui all'art. 1, art. 12 e successivi del R.D. 3267/23, in cui risulta da almeno 10 anni l'assenza del soprassuolo boschivo, con esclusione dei casi previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 353/2000), sarà possibile il cambio di destinazione d'uso, prevista dal precedente art. 4, con provvedimento finale da parte della Giunta Regionale, su proposta del competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e a condizione che:
 - a) sia accertata e documentata inequivocabilmente l'assenza della preesistente vegetazione proveniente da rimboschimento, da almeno 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - b) l'assenza del rimboschimento non sia dovuta ad incendi boschivi o non sia connessa con procedimenti penali in corso o passati in giudicato con sentenza di condanna a carico dei legittimi proprietari e/o subentranti nel titolo;
 - c) l'area interessata dal cambio di destinazione non svolga un ruolo fondamentale per la corretta stabilità ed evoluzione del complesso boscato in cui l'area insiste, per come stabilito dall'art. 1 e art. 17 del R.D. 3267/23;
 - d) sia previsto e realizzato un rimboschimento compensativo con le modalità previste al successivo art. 7, di superficie doppia di quella che verrebbe a ridursi per effetto della trasformazione, da assoggettare al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, con contestuale provvedimento della Giunta Regionale che approva il cambio di destinazione d'uso;
 - e) la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sia avviata dopo il terzo anno dall'impianto del rimboschimento compensativo;
 - f) sia costituito il deposito cauzionale di cui al comma 7 dell'art. 4.

Art. 5

Boschi di neoformazione

1. Si definiscono *boschi di neoformazione* i soprassuoli:

- a. originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari, di cui al comma 1 del successivo art. 8;
 - b. di estensione non inferiore a 2000 m² e di larghezza maggiore di 20 m misurata al piede delle piante di confine, con copertura del 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. del 18 Maggio 2001 n. 227 ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c.
 - c. in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%.
2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.
 3. La trasformazione delle formazioni di cui al comma 2 e più in generale dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:
 - a. il ripristino vegetazionale del territorio ai fini della conservazione della biodiversità vegetale ed animale;
 - b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
 - c. il recupero dell'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.
 4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da Dottore Agronomo o Forestale iscritto all'Ordine di appartenenza.
 5. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e le sugherete così come definite dalla L. 759/56.
 6. Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i noccioleti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie ed a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a cinque anni, le formazioni arbustive ed arboree insediate negli alvei dei corsi d'acqua di competenza del demanio fluviale.

Art. 6

Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso alla

rinnovazione artificiale deve essere utilizzato materiale vivaistico costituito da specie autoctone di provenienza locale, secondo quanto previsto nel successivo art. 34.

Art. 7

Rimboschimento compensativo

1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco, prevista dal precedente Art. 4, interessi aree di superficie superiore a 2000 m², nonché le aree di cui all'art. 4 bis comma 3, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui al comma 2 dell'art. 5.
3. Il competente Servizio Area Territoriale prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree in cui deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
4. Per i fini di cui al comma 1, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
 - a. la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
 - b. la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate o di autorizzazioni alla trasformazione, rilasciate nei tre anni precedenti alla data della domanda;
 - c. la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso;
 - d. la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici, paesaggistici e quelli derivanti dall'art. 10 della L. 353/2000, eventualmente insistenti sulla stessa area;
 - e. le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi culturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

5 Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

6 Ai fini del calcolo della superficie minima di 2000 m², si sommano le superfici accorpate appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda. L'accorpamento è interrotto da distanze superiori a 300 m.

7 Ad eccezione dei casi previsti al comma 3 dell'art. 4bis, qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve farne dichiarazione nella domanda e provvedere al versamento, al competente Servizio Area Territoriale, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale in vigore alla data della istanza.

8 Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 4bis, nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione,

l'Ente competente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare il rimboschimento e le successive cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo e avvalendosi del deposito cauzionale costituito.

9 Fermo restando quanto previsto al comma 8, la mancata realizzazione del rimboschimento compensativo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 8

Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Si definiscono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel precedente art. 5 comma 1b.
2. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi, per la successiva coltivazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare: la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
3. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25-30% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria eseguite in modo da interrompere la continuità del versante.
4. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe.
5. Per ottenere la preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori di dissodamento, così come specificato al successivo Art. 14, è necessario presentare al competente Servizio Area Territoriale apposita istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato.
6. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni dell'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 9

Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 30% sono definite acclivi.
2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.M. del 19 aprile 1999 – GU n. 102 del 4.5.99 S.O. n. 86).

In ogni caso la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm;
 - b. il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 m di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambi i lati di: scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
 - c. dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
 - d. nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
3. I lavori di cui ai commi precedenti, devono essere oggetto di comunicazione. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, il Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.
 4. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale prescrive la sistemazione idraulico-forestale ritenuta più idonea ed in caso di inerzia del possessore del terreno, l'Ente delegato individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare le opere con oneri a carico del possessore medesimo.
 5. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 10

Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere allontanate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti, oppure convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide favorevoli per gli anfibi e la fauna selvatica in generale.
2. In caso di inerzia da parte del possessore delle opere, il competente Servizio Area Territoriale prescrive gli interventi più idonei atti a evitare l'insorgere di fenomeni erosivi, con oneri a carico del possessore medesimo.

Art. 11

Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici.
2. Il pietrame raccolto deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua che interessano l'intera azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno o in

appositi piazzali aziendali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle.

3. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.
4. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.
5. Non è consentita la frantumazione a mano o con mezzi meccanici del pietrame raccolto, fatta eccezione per le finalità di cui al comma 2.
6. L'apertura e l'esercizio di cave e miniere sono regolamentate e disciplinate dalla L.R. 40/09 e dalle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23.
7. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per il greto dei fiumi e dei torrenti di proprietà demaniale, è consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno. La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.
8. Nei terreni di cui al comma precedente, l'apertura e l'ampliamento di cave di pietra e di altri materiali inerti, nonché l'apertura delle miniere non possono effettuarsi senza la necessaria autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. L'autorizzazione non esonera il concessionario all'osservanza di altri pareri, nulla-osta o autorizzazioni in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere nonché in materia ambientale.
9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 950 e nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 12

Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
 - a. il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - c. è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - d. i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
 - e. in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente, è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
 - f. il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone

norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).

- g. Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
2. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo ed alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.) .
3. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.
4. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 13

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
 - d. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - e. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

- f. la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
 - g. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 14

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive;
 - b. il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'Art.8 comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).
2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente Generale o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati, con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare, e da porsi in atto, per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredata di apposita documentazione catastale dei terreni, nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso.
3. Per lavori che comportano movimenti terra, di entità uguale o inferiore a 50 m³, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, il richiedente dovrà presentare dichiarazione, in tempo utile, al competente Servizio Area Territoriale indicandone la data di

inizio, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato comprovanti che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Area Territoriale non avrà prescritto ulteriori modalità, i lavori potranno essere eseguiti.

4. Per quanto non previsto al comma 2, ai fini della realizzazione di lavori che comportano movimenti terra di entità maggiore di 50 m³ e fino a 500 m³, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, ma che sono necessari per la realizzazione di opere, il richiedente dovrà presentare domanda al competente Servizio Area Territoriale, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento medesimo non modifica l'assetto idrogeologico e la stabilità dei versanti, secondo quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione l'Area Territoriale non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere eseguiti.
5. La realizzazione di opere su terreni vincolati non boscati, diretti al mutamento di destinazione d'uso e che comportano movimenti di terra di entità superiore a 500 m³ è subordinata all'autorizzazione della competente Area Territoriale, previa presentazione di apposito progetto redatto da tecnico abilitato, comprovante che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D.L. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 e 26 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art 15

Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle “Aree protette” presenti sul territorio della Regione Calabria, a meno che non venga espressamente autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale, al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:

- a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;
- b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;
- c) l'installazione di tende e la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui sopra. Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;
- d) il divieto di cui ai commi precedenti non si applica per lo svolgimento delle attività agrosilvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti;
- e) Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967.

Art. 16

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Salvo quanto diversamente prescritto dal Piano regionale AIB:

- a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
- b) è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- d) le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente nei terreni di cui al comma c) per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
- e) l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali, nonché la pulizia dei castagneti da frutto, è permesso, previa comunicazione al CFS, al Sindaco ed al competente Servizio

Area Territoriale, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato, con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura;

- f) nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 15 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
2. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
 3. Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale per le seguenti finalità:
 - a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - b. riduzione del pericolo di incendio;
 - c. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - d. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
 - e. ripulitura dei pascoli.
 4. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto, dovrà essere limitata ai soli casi previsti ai punti a,b,c,d,e di cui al comma precedente e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
 - a. planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento, con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
 - b. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
 - c. indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);
 - d. descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento ;
 - e. definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
 - f. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione, successivamente al passaggio del fuoco;
 - g. dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.
 5. L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità presunta ed alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti.

6. Sono considerati interventi colturali di prevenzione dagli incendi, previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, quali le sottopiantagioni, i rinfoltimenti e i nuovi rimboschimenti con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
7. Oltre al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva anche mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, devono essere comunicati al Servizio Area Territoriale competente, anche i diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi).
8. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco entro il 15 giugno di ogni anno.
9. Nelle aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 m, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere e in quelle boscate.
10. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.
11. Il Sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.
12. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco o del CFS o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Comunità Montana o Amministrazione Provinciale).
13. Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio, è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.
14. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi. Al servizio A.I.B. possono partecipare le squadre attivate dai comuni e dalle associazioni di volontariato coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento.
15. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.
16. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9. 10.1967 n° 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/1923 quando ne sia seguito un danno al bosco, e fatte salve le sanzioni previste in applicazione della legge 353/2000 e della legge regionale n° 9/96, nonché quelle connesse con il codice penale.

Art. 17

Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni.
2. Sono altresì vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di 1 km da essi.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, al Sindaco ed alle competenti autorità forestali, nel rispetto della normativa di P.S.
4. In caso di incendio e di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio, è obbligato al versamento in favore del proprietario del bosco delle spese di ricostituzione dell'area danneggiata ed al risarcimento delle spese sostenute per l'estinzione dell'incendio.
5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 km, possono essere autorizzati con ordinanza del Sindaco, da comunicare al competente Servizio Area Territoriale, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.
6. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della «Legge quadro in materia di incendi boschivi», n. 353 del 21 novembre 2000.
2. Nei boschi di latifoglie, il proprietario deve eseguire tempestivamente, e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.
3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi a esso l'Ente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione si dovranno rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di portaseme; in alternativa minimo 50 piante per ettaro se queste presentano semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d'Aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e 100 piante per ettaro in presenza di pino domestico.
5. Le operazioni di cui ai commi 2 e 4 debbono essere autorizzati dal Servizio Area Territoriale competente sulla base di appositi elaborati progettuali e da certificato del catasto degli incendi rilasciato dal Comune.

Art. 19

Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche.

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. L'Area territoriale competente può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, previa presentazione di progetto, il cui "Piedilista di martellata" indichi inequivocabilmente le piante da prelevare, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 del successivo art. 21. Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, etc.), il competente Servizio Area Territoriale può stabilire le forme di utilizzazione più consone e prescrivere relative norme, volte alla tutela dei soprassuoli boschivi oggettivamente individuati, cartografati e georeferenziati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.
2. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'onere che è parte integrante del progetto di taglio.
3. Per le infrazioni agli artt. 18 e 19 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9.10.67 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su iniziativa del competente Servizio Area Territoriale, emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti.

Art. 21

Tutela fitopatologica

1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Servizio Area Territoriale e al Servizio Fitosanitario Regionale.
2. I competenti Servizi Area Territoriale, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, possono disporre con carattere di urgenza, in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la stessa procedura indicata al successivo comma 3.
3. I competenti Servizi Area Territoriale, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, possono ordinare al proprietario o possessore, che venga eseguito il taglio delle piante colpite da fitopatie, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la

distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda entro il termine di 30 giorni, gli stessi Uffici possono addebitare a esso le spese sostenute per l'intervento; a ciò provvede l'Ente individuato dalla Regione.

4. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione promuove il monitoraggio e il controllo dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

5. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o di lotta agli agenti fitopatogeni, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale e del servizio fitosanitario regionale, recante indicazioni dettagliate in ordine ai prodotti impiegabili, alle modalità di trattamento e alle precauzioni da adottare.

6. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

7. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 3 della Legge 950/67.

Art. 22

Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.

3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.

4. Nei boschi a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.

6. I tagli destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale, approvato dall'ente proprietario.

7. Per i tagli nei boschi appartenenti ai Comuni o altri Enti, si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri, che è parte integrante del progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale.

8. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.

9. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.

10. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie, nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le caratteristiche dendrometriche del popolamento, oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli. Per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediate in ambiti agricoli, coltivati o comunque non rientranti nei contesti di cui all'Art.5, non è dovuta alcuna autorizzazione per prelievi contenuti nei limiti del suddetto quantitativo, nel rispetto dei vincoli territoriali vigenti. Il progetto semplificato deve essere corredato di asseverazione, nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16.

11. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, è demandata al competente Servizio Area Territoriale con riferimento particolare alle seguenti attività:

- a) tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ettari;
- b) tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2 ettari.

12. Il Servizio Area Territoriale esprime, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei suddetti lavori dopo aver valutato gli effetti degli interventi sui Siti Natura 2000 secondo i criteri contenuti nel predetto regolamento. L'autorizzazione viene trasmessa per opportuna conoscenza, al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

13. Qualora il Servizio Area Territoriale, trascorsi quindici dalla data di comunicazione di taglio, si trovi nell'impossibilità a effettuare il sopralluogo, il proponente dovrà integrare la comunicazione di taglio con documentazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale. che valuti l'esclusione di implicazioni negative dell'intervento da realizzare, con gli obiettivi dei siti e la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi medesimi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza.

Art. 23

Tutela della biodiversità

1. Si considerano *sporadiche* le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, e non superino complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, se non espressamente autorizzate, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: *abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerrosughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di Giuda*.
2. Nei boschi governati a fustaia, devono essere rilasciati ad invecchiamento indefinito almeno due alberi per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro o sviluppo. Gli alberi scelti devono essere segnati con vernice indelebile, georeferenziati e ne deve essere redatto apposito piedilista.
3. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata così come previsto dalla Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47. Non è consentito abbattere, danneggiare o distruggere alcun albero monumentale senza il preventivo nulla-osta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Regione Calabria.
4. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro.
5. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti al successivo art. 48 deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha.
6. In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna.
7. La Regione tutela i boschi da seme. Le attività selvicolturali consentite su taluni boschi sono esclusivamente quelle atte a garantire il mantenimento, la conservazione e la produzione ai sensi del D.lgs 386/2003.
8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera a) e art. 3 della Legge 950/67.

Art. 24

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.
2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse e a detto scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio, di cui all'art. 37 delle presenti PMPF.
3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.
4. È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dai competenti Servizi Aree Territoriali, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti e fossi e negli impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali in caso di forti precipitazioni.
6. È consentito il transito dei trattori e dei trattori forestali lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.). In prossimità di eventuali sorgenti, e in un raggio di azione minimo di 20 m, l'esbosco dovrà avvenire senza l'impiego di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.
7. È consentita la manutenzione e il ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere e sentieri che non comportino movimenti di terreno. Per l'esecuzione di movimenti terra è necessaria l'autorizzazione del competente Servizio Area territoriale. Tali interventi devono prevedere anche misure per l'allontanamento delle acque e la loro regimazione.
8. È vietato l'abbruciamento dei residui di lavorazione nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni avanzo di lavorazione non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello o secondo le linee di massima pendenza, larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o negli atti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.
9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lettera d) e art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli art. 24 e 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 25 Viabilità di esbosco

1. L'apertura di nuove strade e piste di servizio per l'esbosco del legname o di piazzali che comportano l'eliminazione di vegetazione boschiva sono soggetti a preventiva autorizzazione del competente Servizio area territoriale, da richiedere contestualmente all'autorizzazione per il taglio boschivo.
2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli interventi che comportino la modifica del tracciato della viabilità esistente e/o il suo allargamento.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità necessari all'esecuzione del taglio dovranno comunque essere oggetto di dichiarazione nell'ambito dell'istanza di autorizzazione o della dichiarazione di taglio. Sono fatti salvi gli interventi e i percorsi, che non comportino movimento di terreno.
4. Le opere di cui al comma 1 e al comma 2, appositamente progettate, sono soggette anche all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al titolo autorizzatorio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica.
5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23 ed all'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 26
Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.
2. Il rotolamento e lo strascico sono consentiti soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotta, canale o spazio vuoto più vicino.
3. È consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate, gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico, evitando di causare danni al soprassuolo ed in particolare alla rinnovazione. Laddove le condizioni orografiche lo consentono, potrà essere autorizzato l'utilizzo di macchine operatrici combinate.
4. La manutenzione ed il ripristino (che non comportino movimento di terreno), di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati.

Il competente Servizio Area Territoriale, può comunque vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo. Il competente Servizio Area Territoriale, può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco, al fine di ridurre i danni da strascico. L'apertura, l'allargamento, nonché la manutenzione ed il ripristino (che comportino movimento di terreno), di strade, di piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale sulla base di apposito progetto. Il servizio Area Territoriale, ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi a carico delle scarpate, può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Analogamente, detto ufficio, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 27
Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.
2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, con carbonaia a cupola rivestita di terra.
3. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.
4. Le strutture del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione competenti per territorio, possono imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi sia pericolo di incendi e possono anche inibirli.

5. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio nel bosco circostante.
6. Le Aie preesistenti e di nuova formazione, quando necessario per la conformazione e la natura del terreno, devono essere necessariamente sostenute con muri a secco, con zolle erbose, ovvero con palificate di legname a seconda del grado di stabilità.

Art. 28

Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre.
2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.
3. Per le infrazioni agli art. 27 e 28 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 29

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è di norma vietata in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.
2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.
3. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali: asparago, agrifoglio, pungitopo.
2. La raccolta di funghi è regolamentata dalla L.R. del 26 novembre 2001, n. 30 "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei, freschi e conservati".
3. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco consentiti, deve realizzarsi in modo da evitare strappi e recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e all'ambiente, osservando le specifiche modalità prescritte dai regolamenti di cui al comma 1.
4. Per le infrazioni ai commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 31

Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco di norma è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità. Può essere effettuato il taglio del cespugliame infestante nello strato arbustivo del bosco, al fine della prevenzione dagli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale, previa autorizzazione da parte

del competente Servizio Area Territoriale, nell'ambito della comunicazione di taglio, nel caso di boschi cedui di dimensione inferiore a 2 ha, e di progetto di taglio nei rimanenti casi.

2. L'autorizzazione non è richiesta in caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame. Non è altresì richiesta alcuna autorizzazione per tagli di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 32

Estrazione del ciocco di erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio che deve, entro 60 giorni disciplinarla o inibirla, ed è subordinata alla redazione di un progetto di taglio.
2. Nel caso di estrazione che riguardi tutto il territorio comunale, dovrà essere previsto un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare su corografia I.G.M. in scala 1:25.000.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 33

Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante che dovranno cadere al taglio entro 5 anni e previa autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 34

Materiale forestale di propagazione

1. Per l'esecuzione di:
 - a. interventi di rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'art. 7;
 - b. interventi per l'esecuzione e la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate;
 - c. impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini pubblici e privati;è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. del 10 novembre 2003, n. 386, in recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 35

Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui al D. Lgs. 386/2003, la raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni da parte del competente Servizio Area Territoriale, qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Le modalità di raccolta del seme

dovranno avvenire in modo da non compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale e dovranno essere effettuate, a seconda della specie, da terra (querce, faggio) o direttamente sulla pianta mediante utilizzo di apposite e idonee tecniche-attrezzature di tree climbing, garantendo nel contempo, l'integrità dell'operatore e della pianta.

La quantità massima di seme raccolta non potrà superare il 50% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. Ai fini del mantenimento della variabilità genetica, la raccolta dovrà essere effettuata su un numero minimo di piante che a seconda della specie arborea (Abete bianco, Faggio, Querce caducifoglie, Pino Laricio), non dovrà essere inferiore ai 50 soggetti.

La raccolta del materiale di propagazione non sarà consentita se non espressamente autorizzata dal Servizio Area Territoriale, previa autorizzazione all'accesso, da parte del legittimo proprietario del bosco.

La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta a autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale.

L'epoca e l'età di raccolta dei semi delle principali specie forestali è riportata nella sottostante tabella:

| Specie | Epoca di Raccolta | Età min. | Età max |
|--|-------------------|----------|----------|
| Abete Bianco | Sett.-Ott. | 40 anni | 120 anni |
| Faggio | Ott.-Nov. | 50 anni | 120 anni |
| Querce caducifoglie | Ott-Nov. | 60 anni | 150 anni |
| Pino Loricato | Ott.-Febb. | 30 anni | 120 anni |
| Douglasia | Ago.-Sett. | 25 anni | 70 anni |
| Pino Laricio | Ott.-Febb. | 30 anni | 120 anni |
| Pino d'Aleppo | Dic-Giu. | 20 anni | 100 Anni |
| Pino Domestico (Raccolta Manuale) | Nov.-Mag. | 30 anni | 80 anni |
| Pino Domestico (Raccolta Meccanica) | Nov.-Febbr. | 30 anni | 80 Anni |

2. La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme, deve essere effettuata in base alle norme cui al D. Lgs. 386/2003.

Art. 36 Alberi di natale

- 1 È vietato il prelievo di piante intere o parti di piante destinate all'uso e al commercio degli alberi di natale. Può essere consentito, solo previa autorizzazione e contrassegno rilasciato dal competente Servizio Area Territoriale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli legittimi autorizzati ai sensi delle vigenti PMPF.

- 2 Nei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici, fatta salva la tutela economica delle piante utilizzate, è consentito il prelievo di esemplari di conifere per le esigenze dell'Ente proprietario, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, sulla scorta di determinazioni del competente organo Amministrativo.
- 3 Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, per ciascuna pianta o cimale mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli art. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

CAPO III – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

Art. 37 Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:
 - a. leccio e macchia mediterranea dal 1 settembre al 31 maggio;
 - b. castagno, querceti caducifogli, cedui misti, ontano e robinia dal 15 settembre al 31 Maggio;
 - c. faggio dal 1 ottobre al 31 maggio.
2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alle specie più rappresentate.
3. Gli sfolli, i diradamenti ed il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle norme vigenti, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
4. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere tenuto conto di quanto previsto dall'Ente gestore dell'Area Protetta e delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" .

Art. 38 Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno non può essere inferiore a:
 - a. eucalipti anni 10;
 - b. castagno anni 12;
 - c. ontani, robinia, salici e nocciolo anni 12;
 - d. querceti caducifogli anni 18;
 - e. carpini e orniello anni 18;
 - f. leccio e corbezzolo anni 25;
 - g. faggio anni 24.
2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.
3. I turni minimi per i cedui di castagno, eucalipto, robinia, pioppo ed ontano, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduzione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, con specifica autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione .
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 9. I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni. Con il taglio di curazione, vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.
5. Per le infrazioni agli artt. 37 e 38 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 39
Stagione e anno silvano

1. Si definisce stagione silvana, l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni delle vigenti norme.
2. Si definisce anno silvano il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 40
Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 ha per stagione silvana, ridotte a 5 ha per boschi su pendenze superiori al 30 %. Per boschi cedui di proprietà superiore a 10 ha, possono autorizzarsi ulteriori tagliate, non contigue, di superfici non maggiori di 10 ha accorpate e comunque in modo che la superficie complessiva di queste ultime non superi il 20% della superficie totale richiesta al taglio. La contiguità tra una tagliata e l'altra è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 m di larghezza, da utilizzare trascorsi almeno tre anni, dall'epoca di taglio delle sezioni contigue.
2. Sono soggetti a comunicazione, subordinata alla presa d'atto da parte del competente Servizio Area Territoriale, i tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ha.
3. Le tagliate di estensione superiore a 2 ha sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali, siano tali da escludere danni di natura idrogeologica e ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 sarà concessa dal competente Servizio Area Territoriale, previa presentazione di una domanda corredata da un progetto di taglio, redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine professionale che evidenzia:
 - a. le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
 - b. la compatibilità idrogeologica e ambientale dell'intervento.
5. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere comunicata dichiarazione di inizio lavori da inviare a mezzo raccomandata al Servizio Area Territoriale competente, con l'indicazione della Direzione dei Lavori, se non già indicato nel progetto di taglio presentato. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.
6. Il competente Servizio Area Territoriale si esprime in merito all'istanza di autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata di progetto.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
8. L'autorizzazione contiene le prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori. Qualora necessario per la tutela del bosco il competente Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori.
9. L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista nel piano dei tagli, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Aree Territoriali, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta separate istanze ad ogni Servizio competente per territorio.
10. Il taglio di prima ceduzione degli eucalitteti è equiparato al taglio di un ceduo.

11. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte “all’Albo regionale delle imprese boschive” di cui all’allegato A) delle presenti PMPF.

Nel caso dei boschi dei Comuni e degli altri Enti pubblici il progetto dovrà essere approvato dall’ente proprietario.

12. Nel caso di boschi cedui ricadenti all’interno di aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituiti delle stesse aree protette.

13. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 26 del RD 3267/23.

Art. 41

Comunicazione di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve presentare progetto di utilizzazione se trattasi di superficie maggiore o uguale a 2 ha, secondo quanto riportato all’allegato D, o darne comunicazione in tempo utile e su apposita modulistica, al competente Servizio Area Territoriale ed al Comando Provinciale C.F.S. competente per territorio, con indicazione della data di inizio dei lavori , se trattasi di superficie inferiore a 2 ha. Qualora entro 30 giorni l’Area Territoriale non avrà dettato le proprie prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
 - b) Generalità e residenza del proprietario o possessore;
 - c) Generalità e residenza del richiedente;
 - d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
 - e) Data di inizio del taglio;
 - f) Data dell’ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella.
3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 ha è fatto obbligo presentare al Servizio Area Territoriale competente, il “Certificato di regolare esecuzione”, a cura del Direttore dei Lavori, mentre per superfici inferiori , apposita dichiarazione di fine lavori, con l’indicazione della massa legnosa utilizzata, ripartita per assortimenti legnosi, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nell’ambito di comunicazione di taglio, i proprietari di boschi con superfici accorpate maggiori di 2 ha, non possono frazionare la loro estensione, in più sezioni di taglio.

In caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’art.3 della L 950/67 salvo l’applicazione dell’art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 42

Sfolli e diradamenti

1. I tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti conformemente a quanto stabilito nell’art. 41, nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.
3. Per le infrazioni agli artt. 41 e 42 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 43 Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Le matricine vanno scelte fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine.
3. Delle matricine prescelte almeno il 50% devono avere età minima pari al doppio del turno, fatto salvo che non sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti, allievi, sono scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze dal 70% al 100%, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 50 per il castagno e da 50 a 70 per le altre specie.
5. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 44 Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.
2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.
3. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.26 del RD 3267/23.

Art. 45 Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.
2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti secondo i criteri di cui all'art. 43.

3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale, il Servizio Area Territoriale competente può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

Art. 46
Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 47
Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazioni speciali il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui ai commi successivi.
2. I boschi cedui situati in zone soggette a rischio, specie se incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime e utilizzati a ceduo matricinato e a ceduo a sterzo.
3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'innescio di fenomeni di dissesto.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, le dimensioni della singola tagliata devono essere commisurate alla pendenza del versante.
6. Per le infrazioni al presente articolo la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

CAPO IV – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA

Art. 48

Definizioni e trattamento

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.
2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Il taglio raso può essere effettuato negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, se previsto dal progetto o dal piano di assestamento, dal piano dei tagli o dal piano di coltura.
3. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti PMPF.
4. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali. Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti, favorire la rinnovazione naturale. In particolare, con tali interventi si dovrà tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali, favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.
5. Per taglio culturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.
6. In ogni caso si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'art. 23.
7. Affinché si possa intervenire mediante tagli di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla *provvigione minimale* di seguito riportata:

| <i>Caratteristiche del popolamento</i> | <i>Provvigione minimale (m³ha⁻¹)</i> |
|--|--|
| Popolamenti di pini mediterranei | 150 |
| Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero e laricio | 250 |
| Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana | 350 |

8. Nei tagli di rinnovazione, a prescindere dalle *caratteristiche del popolamento*, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione e come di seguito riportato:

| <i>provvigione</i> | <i>Prelievo</i> |
|--|-------------------------|
| $\geq 80\%$ di quella <i>minimale</i> | $\leq 25\%$ della massa |
| $\geq 60\% < 80\%$ di quella <i>minimale</i> | $\leq 20\%$ della massa |
| $\geq 40\% < 60\%$ di quella <i>minimale</i> | $\leq 15\%$ della massa |
| $\geq 20\% < 40\%$ di quella <i>minimale</i> | $\leq 10\%$ della massa |

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con elevata provvigione (superiore all'80%), per mancate utilizzazioni.

9. Il taglio colturale, di norma, potrà essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni.
10. Per favorire la rinnovazione naturale, nelle fustaie che abbiano più di 60 anni e che presentino provvigioni superiori ai limiti di cui al comma 7, potranno essere effettuati tagli a scelta per piccoli gruppi, secondo i criteri stabiliti dal comma 4, in modo da creare vuoti di norma inferiori a 200 m², la ripresa non dovrà comunque superare il prelievo di cui al comma 8, considerato per un periodo di ritorno non superiore ai 10/15 anni.
11. Nei rimboschimenti di pini e di altre conifere esotiche, gli interventi dovranno favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.

Art. 49

Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

- Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve presentarne progetto al competente Servizio Area Territoriale.
- Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro.
- Dovranno essere sottoposte a taglio le piante morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque, soprannumerarie per eccessiva densità, diano minore affidamento per il futuro.
- Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelleto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.
- Nei boschi di età inferiore a 30 anni il taglio non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età per ogni intervento, distanziato di 10 anni, non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica. In ogni caso è necessario esibire il calcolo della provvigione media presente.
- Nelle fustaie di età superiore a 60 anni gli interventi colturali devono essere effettuati secondo quanto previsto dal precedente art. 48.
- Per le infrazioni agli articoli 48 e 49 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 50
Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, deve presentare istanza di autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale corredata da un progetto di taglio, che indichi:
 - a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
 - b) le modalità esecutive del trattamento;
 - c) la Direzione dei Lavori.

La nomina del Direttore dei Lavori in ogni caso dovrà avvenire prima dell'avvio delle operazioni di taglio. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.
3. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte "all'Albo regionale delle imprese boschive" di cui all'allegato A) delle presenti PMPF.
4. L'utilizzazione dei boschi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di un progetto di taglio redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine di appartenenza secondo quanto previsto all'allegato D. Nel caso di boschi di proprietà dei Comuni e di altri Enti pubblici, il progetto dovrà essere approvato preliminarmente dall'ente proprietario.
5. Nel caso di fustaie ricadenti in aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituivi delle stesse aree protette.

Art. 51
Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Si definiscono *soprassuoli transitori* i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati in cedui al fine di convertirli a fustaia.
2. I boschi cedui a prevalenza di querce, faggio, castagno e acero montano che abbiano superato l'età di 40 anni devono essere avviati ad alto fusto. Eventuali deroghe, dovuti a validi motivi tecnici-culturali, possono essere concesse dal dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previo istruttoria del competente Servizio Area Territoriale.
3. Di norma è fatto divieto di riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Per motivi fitosanitari o di ripristino da danni per incendio o avversità meteoriche, può essere concessa specifica autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
4. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
5. In ogni caso al primo intervento di avviamento, si devono rilasciare almeno 2 polloni per ceppaia, ove presenti, oltre alle matricine in buono stato vegetativo, di modeste dimensioni e con chioma raccolta.
6. I successivi tagli di avviamento non possono prelevare di norma più del 20% della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di quest'ultima specie andranno in ogni caso tutelati.

7. Nei soprassuoli transitori i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a. è stata superata una età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
 - b. è stata superata la provvigione minimale riportata al precedente art. 48 per le fustaie delle stesse specie.
8. I tagli di rinnovazione hanno lo scopo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il sistema biologico bosco. Devono essere effettuati tagli a piccoli gruppi, nel rispetto dei limiti riportati all'art. 48, in modo da ottenere strutture diversificate.
9. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentito di anticipare i tagli di rinnovazione in deroga ai criteri minimi stabiliti nel comma 7.
10. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 52

Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui al presente capo IV.
2. Nelle fustaie con strutture irregolari si applicano i criteri di cui all'art. 48.

Art.53

Castagneti da frutto

1. Fermo restando quanto previsto all'art.5 comma 5 nei castagneti da frutto è consentita:
 - a. la capitozzatura delle piante senili e adulte per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto, l'esecuzione degli interventi di potatura e dei trattamenti fitoiatrici idonei;
 - b. la formazione, al piede delle piante, di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
 - c. la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci e altre materie fertilizzanti;
 - d. l'estirpazione delle erbe e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
 - e. le piante morte e quelle deperienti possono essere tagliate e le ceppaie estirpate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; il competente Servizio Area Territoriale può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma. Tali attività dovranno essere preventivamente progettate da tecnico abilitato.
2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dai competenti Servizi Area Territoriale, i quali stabiliscono anche le modalità atte a prevenire i danni al suolo e al soprassuolo.

Art. 54

Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero

1. La sughereta, e le tipologie forestali correlate, sono soggette alla seguente regolamentazione, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 m² e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.
3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione del servizio area territoriale e, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie.
4. Le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera.
5. Nei popolamenti misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere riservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti.
6. Non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura. Il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione di cui all'art.4 con decreto del Dirigente Generale su proposta del Servizio Area Territoriale e con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe.
7. Le operazioni di estrazione e raccolta del sughero sono disciplinate dalla L. 18 luglio 1956, n.759.

Art. 55

Autorizzazioni

L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista dal crono programma degli interventi, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo.

CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 56

Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve farne dichiarazione motivata e in tempo utile al competente Servizio Area Territoriale, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.
2. Il competente Servizio Area Territoriale valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 57

Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art. 56 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari), escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni.
2. Qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione del competente Servizio Area Territoriale.

Art. 58

Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, e qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco naturale di cui all'art. 5, nel caso esistano coltivazioni di piante sparse da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di detti terreni, possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate; possono altresì procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

CAPO VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 59

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 616/77 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nelle presenti norme, sono attribuite al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.
2. Con la tabella A, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.
3. Con la tabella B, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.
4. Copia delle autorizzazioni deve essere inviata dagli Uffici regionali all'Autorità preposta alle attività di controllo, ove detta Autorità sia individuata dalla Regione Calabria in soggetti esterni agli Uffici regionali.
5. Nelle more dell'individuazione del soggetto preposto alle attività di controllo, copia delle autorizzazioni, corredate di scheda informativa riguardo le attività previste (tagli boschivi e movimenti terra), rilasciate dalla competente Area Territoriale, nonché copia delle Comunicazioni di taglio di boschi cedui, dovrà essere inviata al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio affinché, nell'ambito delle funzioni istituzionali proprie, eserciti la vigilanza sull'esatta applicazione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Calabria in ordine all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto approvato.
6. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché copia delle Comunicazioni di cui al comma 5, dovranno essere inviate anche al Comune interessato dall'intervento.
7. L'autorizzazione rilasciata dalla competente Area Territoriale, corredata dal progetto regolarmente approvato e contrassegnato, nonché ogni altro atto, comunicazione o titolo abilitativo, dovrà essere custodita sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato ad eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli.
8. La mancata esibizione della documentazione di cui al comma precedente, comporterà il decadimento automatico della validità dell'autorizzazione stessa, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

La documentazione di cui ai punti 5 e 6, potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 59 bis

Ripartizione competenze amministrative

1. I titoli abilitativi previsti dal presenti norme, in base ad una ripartizione delle competenze, sono costituiti da:
 - I. Comunicazione preventiva;
 - II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente;
 - III. Nulla osta o autorizzazione del Dirigente di Settore Foreste e Forestazione;

- IV. Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- V. Delibera di Giunta Regionale.

2. I titoli abilitativi di cui al comma 1, in base agli interventi previsti, sono:

I. Comunicazione preventiva;

- a. Per lavorazioni del terreno in zone acclivi di cui all'art. 9 comma 4;
- b. Per operazioni di drenaggio acque superficiali di cui all'art. 12 comma 2;
- c. Per i lavori che comportano movimenti terra di entità inferiore o uguale a 50 m³ e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 4;
- d. Per l'abbruciamento di ristoppie e residui vegetali di cui all'art. 16 comma 1 lett. e);
- e. Per la ripulitura dei viali parafuoco e della viabilità forestale di cui all'art. 16 comma 7;
- f. Per l'esecuzione di fuochi d'artificio di cui all'art. 17;
- g. Per il taglio di cedui inferiori a 2 ettari di cui all'art. 40;
- h. Per il taglio del cespugliame fuori dal bosco di cui all'art. 56.

II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio;

- a. Per gli interventi di ricostituzione boschiva di cui all'art. 4 comma 5;
- b. Per i tagli a ceduo dei boschi di cui all'art. 5 comma 4;
- c. Per gli interventi di estrazione del pietrame di cui all'art. 11;
- d. Per il pascolo nei terreni pascolivi di cui all'art. 12 comma 1;
- e. Per l'uso del fuoco prescritto al fine di ripulire i pascoli di cui all'art. 12 comma 2;
- f. Per il pascolo nei terreni forestali recintati di cui all'art. 13 comma 1;
- g. Per i lavori che comportano movimenti terra compresi tra 50 e 500 m³ e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 3;
- h. Per i movimenti di terra superiori ai 500 m³ su terreni vincolati non boscati di cui all'art. 14 comma 5;
- i. Per il transito e la sosta di veicoli di cui all'art. 15;
- j. Per l'esecuzione del fuoco prescritto di cui all'art. 16 comma 3;
- k. Per gli interventi in boschi danneggiati dal fuoco di cui all'art. 18 comma 5;
- l. Per i tagli in aree danneggiate da avversità meteoriche di cui all'art. 19;
- m. Per l'impiego di prodotti fitosanitari in bosco di cui all'art. 21 comma 5;
- n. Per i tagli di cui all'art. 22 commi 6 e 10;
- o. Per i tagli in boschi di cui all'art. 22 commi 7, 8 e 11;
- p. Per la manutenzione e il ripristino di strade di cui all'art. 24 comma 7 e art. 26;
- q. Per l'apertura e l'ampliamento di strade e piste di cui agli artt. 25 e 26;

- r. Per la raccolta della lettiera di cui all'art. 29 comma 1;
- s. Per la raccolta di piante e prodotti secondari di cui all'art. 30;
- t. Per il taglio del cespugliame in bosco di cui all'art. 31;
- u. Per l'estrazione del ciocco d'erica, la resinazione e la raccolta del materiale di propagazione di cui agli art. 32, 33 e 35;
- v. Per l'uso di cimali e piante per alberi di natale di cui all'art. 36;
- w. Per il taglio di cedui superiori a 2 ettari di cui all'art. 40;
- x. Per il taglio di cedui senza riserve di matricine di cui all'art. 45;
- y. Per il taglio in fustaie di cui all'art. 50;
- z. Per il taglio di piante di sughera di cui all'art. 54 comma 3.

III. Autorizzazione del dirigente di settore;

- a. Per l'approvazione del piano dei pascoli dei terreni di proprietà pubblica di cui all'art. 12 comma 1 lett. d);
- b. Per gli interventi di conversione di fustaie in cedui e di cedui composti in semplici di cui all'art. 22 comma 5;
- c. Per il taglio di cedui di età superiore a 40 anni di cui all'art 51;
- d. Per gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione di cui all'art. 14 comma 2.

IV. Decreto del Dirigente Generale;

- a. Per gli interventi di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura di cui all'art. 14 comma 1 e 2;
- b. Per gli interventi di trasformazione delle sugherete di cui all'art. 54 comma 6.

V. Delibera di giunta regionale.

- a. Piani di assestamento o di gestione di cui agli artt. 2 e 3;
- b. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo inibitorio di cui all'art. 4bis comma 3.

Art.60
Norma transitoria

Le norme di cui alle presenti PMPF, non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati per iniziativa di parte in data antecedente la pubblicazione sul BURC delle presenti prescrizioni. Per tali procedimenti si applicano le PMPF approvate con D.G.R. n° 450 del 27/06/2008.

CAPO VII – ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA
FORESTALE

art. 61

Abrogazione

1. Le presenti PMPF sostituiscono integralmente, abrogandole, tutte le precedenti PMPF ed in particolare quelle allegate alla DGR n°450 del 27/6/2008

ALLEGATO A
ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

Art. 1

Istituzione dell' albo regionale delle imprese boschive. Modalità e requisiti per l' iscrizione

1. E' istituito l' Albo regionale delle Imprese boschive. L' iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l' acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell' ambito della Regione Calabria.
2. Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite il competente Servizio Area Territoriale dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata, di data non antecedente i 90 giorni:
 - a) certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;
 - b) fotocopia documento d'identità;
 - c) certificato di nascita;
 - d) certificato di residenza;
 - e) certificato di cittadinanza italiana;
 - f) certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;
 - g) copia autenticata partita IVA e dichiarazione IVA dell' ultimo anno;
 - h) Comunicazione avvenuto ricevimento dichiarazione IVA da parte dell'ufficio delle Entrate (copia autentica);
 - i) Elenco delle lavorazioni boschive effettuate nei boschi privati e/o di proprietà di Enti pubblici (cedui ed alto fusto) riferito al triennio precedente l'anno d'iscrizione;
 - l) Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;
3. Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa, copia autentica dell' atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione, nonché il nominativo del legale rappresentante.
4. La competente Area Territoriale, ricevuta la domanda con relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all' apposita Commissione di cui al successivo articolo, tramite il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Settore n° 5.
5. All' Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.
6. L' Albo comprende due categorie, la Cat. A e la Cat. B. Le Ditte iscritte nella Cat. A possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d' asta è inferiore o pari a € 100.000,00. Le Ditte iscritte nella Cat. B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall' importo posto a base d'asta.

7. Non possono essere iscritte all'albo le ditte boschive che si trovano nelle condizioni previste al successivo Art.4, punto1, lettere a,b,c,d,e.

Art. 2

La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell' albo

1. Presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell' Albo regionale delle Ditte boschive. La Commissione, istituita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento è composta:
 - a) dal Dirigente del Settore competente che la presiede;
 - b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell' UNCEM;
 - c) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni Provinciali;
 - d) da un rappresentante delle CCIAA designato dall' Unione delle CCIAA;
 - e) da un rappresentante della Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali su designazione della medesima;
 - f) dai Dirigenti dei Servizi delle Aree Territoriali competenti per territorio;
 - g) da un funzionario del Settore Foreste che esplica le funzioni di segretario;
 - h) da un componente del C.F.S.
2. I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione si riunisce almeno tre volte all' anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all' ordine del giorno.
4. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti in prima convocazione e dei componenti presenti in seconda convocazione.
5. Dell' Albo si darà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6. Il Dirigente del Settore Agricoltura, Foreste e Forestazione rilascerà ,a richiesta dell' interessato per il tramite delle Aree Territoriali competenti, la certificazione comprovante l' iscrizione all' Albo, la stessa avrà durata di 6 mesi e potrà essere rinnovata previa presentazione della sotto indicata documentazione:
 - a. certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;
 - b. certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;
 - c. Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;

Art. 3

Iscrizione all' albo - Passaggio di categoria

1. Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat. A. Il passaggio dalla Cat. A alla Cat. B è deciso dalla Commissione, su istanza dell' interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno € 200.000,00.

Art. 4

Sospensione e cancellazione dall' albo – Reintegrazione

1. Su proposta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall' Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:
 - a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;
 - b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;
 - c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;
 - d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant' altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall' invito al pagamento;
 - e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell' utilizzazione;
 - f) sia stata oggetto di sanzioni amministrative per un importo superiore ad € 5.000.
2. Qualora ricorrono condizioni di urgenza o indifferibilità, per cui si rende necessario procedere alla sospensione delle ditte iscritte all' Albo e ritenute responsabili per uno o più casi di cui al punto precedente (lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)), il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione può procedere con Decreto del Dirigente Generale, da trasmettere alla Commissione per la ratifica alla prima convocazione utile, alla sospensione cautelativa per un periodo di mesi tre.
3. La cancellazione dall' Albo viene sottoposta al parere della Commissione dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, quando:
 - a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l' iscrizione all' Albo;
 - b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività;
 - c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall' Albo;
 - d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni o di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.
3. Le domande di reintegrazione nell' Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l' iscrizione.
4. Le ditte cancellate dall' albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.

ALLEGATO B
SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI
ENTI PUBBLICI

REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI

COMUNE DI

CAPITOLATO delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal taglio del boscoin agro die di proprietà del Comune (o Ente).....

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita.

Il Comune di(o Ente)..... mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° del, il materiale legnoso ritraibile dal bosco..... assegnato al taglio dal Dr.con verbale del

La vendita avviene a mezzo di ⁽¹⁾, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni;

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a EURO⁽²⁾(diconsi euro

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da⁽³⁾.....
-
.....
.....

Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini:

.....
.....
.....
.....

Art. 4

Metodo di vendita.

La vendita avrà luogo a mezzo di⁽¹⁾ nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel⁽⁴⁾ Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e del⁽⁴⁾, dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

-
1. Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo - offerte segrete, ecc. - e, nel primo caso, se a termini normali o abbreviati).
 2. Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.
 3. Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini, mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.
 4. Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
2. Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data

non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.

3. Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente Proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di EURO (Euro/00). Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di contratto, di collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6

Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall'Asta.

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Validità degli obblighi assunti dalle parti.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10

Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11

Rescissione del contratto per mancata cauzione .

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del

deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario nel seguente modo:

.....
.....
.....

In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Data d'inizio dei lavori.

La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, al Comando Provinciale del CFS competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo .

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi(mesi) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

art. 16

Proroghe.

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore dei Lavori.

Art. 17

Divieto di subappalto.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18

Rispetto delle leggi forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21

Modalità del taglio.

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- di € per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di €..... per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- di € per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di €.....per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi.

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.
Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, alle P.M.P.F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata.

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm.....dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frasame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € (...../00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27

Costruzione capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente

proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco.

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.

Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico occorre prevederle nel progetto di taglio.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € (Euro/00).

Art. 29

Novellame e rigetti.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € (Euro/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € (Euro/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30

Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. all'Ente proprietario, ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione.

Della ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed individuato tra il personale interno o soggetti esterni di comprovata esperienza. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione prevedendo i relativi oneri a proprio carico.

L'aggiudicatario, il Direttore dei lavori ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Dell'esito del collaudo verrà data notizia al Comando Provinciale del C.F.S. competente per territorio.

Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.

In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro le 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al servizio Area Territoriale di competenza ed al comando Provinciale del CFS, competente per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti,

affinché il personale del CFS nell'ambito delle funzioni di polizia forestale possedute, avvii i consequenziali provvedimenti necessari.

Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31

Disponibilità della cauzione.

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32

Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del T. Unico n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36

Svincolo del deposito cauzionale.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Infrazioni non contemplate.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario.

L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

.....
.....

Art. 41

Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 43

Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento delle spettanze (onorario e spese) sostenute per la redazione del progetto che ammontano a circa €.....(euro...../00).

Art. 44

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45

Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale.

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi(ordinario o straordinario).

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma di €(euro...../00) pari al(%) del prezzo di aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'Art. 131 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e per come stabilito all'art. 2 delle P.M.P.F.. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario a favore DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009

Art. 46

.....

Art. 47

.....

Art.48

.....

Luogo e Data:.....

IL PROGETTISTA

II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'AGGIUDICATARIO

ALLEGATO C
MARTELLI FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1

È istituito il martello forestale della Regione Calabria, in uso alle aree territoriali Settentrionale, Centrale e Meridionale recante l'impronta ATS1, ATS2 e ATS3 relativamente all'Area Territoriale Settentrionale, AC1, AC2, AC3 per l'Area Territoriale Centrale, AM1, AM2, AM3 per l'Area Territoriale Meridionale, DIP.FOR.-REG.CALABRIA per il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione Settore n°5, limitato alle seguenti attività selvicolturali:

1. individuazione delle piante, preventivamente assegnate al taglio e da smartellare;
2. contrassegno di piante o parti di piante da utilizzare per le finalità di cui all'art 36;

L'uso del martello forestale è consegnato al responsabile del procedimento dell'area territoriale competente che ha facoltà di affidarlo al funzionario preposto al competente ufficio per lo svolgimento delle suddette attività.

ALLEGATO D
ELABORATI PROGETTUALI

a) Progetto di taglio di bosco ceduo, fustaia e soprassuoli transitori

1. Titolo di possesso dei terreni;
2. Visure catastali;
3. Mappa catastale;
4. Relazione tecnico descrittiva*;
5. Piedilista di martellata delle piante assegnate al taglio da cui redigere un prospetto riepilogativo che consenta di definire l'entità del prelievo ripartito per classi diametriche, al fine di confrontare quest'ultimo con il calcolo della ripresa.
6. Corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, munite di legenda, con rappresentazione dell'area oggetto d'intervento, comprensiva della viabilità esistente e/o da realizzare e delle aree di saggio georeferenziate;
7. Corografia 1:10.000, munita di legenda, con eventuale zonizzazione di area protetta o di aree afferenti a rete Natura 2000 relativa all'area di intervento;
8. Ortofoto, munita di legenda, con individuazione dell'area d'intervento e della viabilità esistente e/o da realizzare;
9. Documentazione dello stato dei luoghi d'intervento con planimetria dei punti di ripresa fotografica;
10. Asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad eventuali aree classificate a rischio idrogeologico e a rischio frana inserite nel PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria;
11. Relazione geologica aggiornata alle normative vigenti (nel caso trattasi di progettazione di piste permanenti).
12. Nelle aree ricadenti in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.) relazione tecnica asseverata secondo il Disciplinare di cui alla DGR n. 604 del 27 giugno 2005 e Regolamento n. 16 del 06 novembre n. 2009.
13. Verbale di Riconsegna Terreni e Piano di Coltura per rimboschimenti realizzati per motivi di pubblica utilità ai sensi del R.D. 3267/23 e/o realizzati con finanziamenti pubblici (PS 24 , ex CASMEZ);
14. Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista per la progettazione e la direzione lavori;

N.B. La cartografia deve evidenziare, anche mediante legenda con colorazione differente: confini aziendali, confini catastali, confini area intervento, vie di esbosco esistenti, piste ex novo, radure e incolti, carta della vegetazione con tipizzazione dei soprassuoli;

***Relazione tecnico descrittiva**

1. Descrizione generale dell'ambiente: aspetti riguardanti i limiti fisici e geografici, i dati termopluviometrici principali , la descrizione della vegetazione , le zone fitoclimatiche di PAVARI, la tipologia dei suoli.

2. Descrizione dello stato dei luoghi: comune, foglio/i di mappa catastale, particelle , superficie catastale di ciascuna particella , superficie effettivamente boscata di ciascuna particella, superficie totale ragguagliata.

3. Descrizione delle singole tipologie colturali: con particolare riferimento alla composizione e struttura dei popolamenti, alle funzioni e attitudini produttive prevalenti, alla **forma di governo e trattamento**, con il riporto della **data dell'ultima utilizzazione**.

4. Descrizione relativa alla biodiversità e alla necromassa: con riferimenti all'eventuale presenza di piante con siti di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica e asseverazione che verranno rispettate tutte le condizioni previste ai rispettivi commi dell'art. 23 – Tutela della biodiversità, con allegato elenco e georeferenziazione delle piante da rilasciare a invecchiamento indefinito.

5. I rilievi dendrometrici: a seconda del tipo di utilizzazione, devono comprendere i parametri relativi a ciascuna area di saggio, con riporto del piedilista di cavallettamento e distribuzione delle piante in classi diametriche di 3 o 5 cm, il numero di piante a ettaro e totale, il calcolo dell'area basimetrica ad ettaro e totale, le curve ipsometriche, l'età media dei soprassuoli, la provvigione a ettaro e totale.

6. Il calcolo della provvigione: può essere redatto secondo il metodo degli alberi modello o mediante l'uso delle tavole di cubatura, riportando, in tal caso, le seguenti citazioni: tipo di tavola utilizzata, autore, luogo e tipo di soprassuolo, data e eventuale classe di fertilità.

7. Calcolo della ripresa :

per i boschi governati cedui, è essenziale riportare l'estensione della tagliata, secondo quanto stabilito all'art. 40.

A seconda della specie, la scelta della forma di trattamento deve attenersi alle indicazioni di carattere tecnico-selvicolturale riportate al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale e a quanto riportato al capo III delle presenti norme.

Ai fini della delimitazione delle aree da assoggettare al taglio, i confini che non sono riconducibili a limiti fisiografici, devono essere individuati contrassegnando le piante di confine con vernice indelebile, in maniera chiara e inequivocabile o con picchettatura.

Inoltre devono essere contrassegnati con vernice indelebile gli allievi (singola anellatura) e le matricine di età superiore al turno minimo previsto dalle presenti norme (doppia anellatura), con allegato relativo piedilista.

La scelta delle matricine deve essere stabilita, tenuto conto dei criteri riportati all'art. 43 delle presenti norme (cedui matricinati) e all'art. 44 (cedui composti).

Per i boschi di Enti Pubblici i limiti delle sezioni di taglio (unità colturali) e i relativi riferimenti catastali, devono necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d'Oneri";

per i boschi governati a fustaia, la ripresa è stabilita con criterio colturale, secondo quanto riportato al capo IV delle presenti norme e al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale.

La forma di trattamento deve privilegiare, a seconda della struttura dei popolamenti e del temperamento della specie, un "taglio colturale" di rinnovazione "a scelta, per piccoli o piccolissimi gruppi", di dimensione non superiore ai 200 m², come definito al comma 4 art. 48.

I diradamenti, nelle formazioni "naturali", devono privilegiare interventi selettivi "dal basso, di grado basso o moderato, in relazione alla struttura dei popolamenti, al temperamento della specie e allo stato fitosanitario del popolamento.

Il criterio di calcolo deve attenersi a quanto riportato all'art. 48 e 49 delle presenti norme, tenuto conto del temperamento della specie e della struttura dei popolamenti.

Qualora il taglio interessi formazioni naturali o formazioni artificiali di età superiore a 60 anni, il progettista deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 48, mentre in caso di formazioni artificiali e naturali, di età inferiore a 60 anni, deve rispettare quanto riportato all'art. 49. In quest'ultimo caso, oltre a quanto previsto al comma 5, il progettista o il Direttore dei Lavori se diverso dal progettista, deve necessariamente attenersi a quanto riportato al comma 2.

Nelle formazioni naturali, qualora con lo stesso intervento e nella stessa unità culturale, si debbano utilizzare piante da assoggettare a tagli di diradamento e a tagli culturali di rinnovazione, devono essere utilizzate e quindi martellate, piante di diametro uguale o superiore a 15 cm.

In ogni caso, deve essere compilato apposito piedilista di martellata, corredato da un prospetto riepilogativo, ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (art. 48) o di area basimetrica (art. 49), al fine di confrontare il prelievo effettivo, scaturito dalla martellata, con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa (punto 5).

Le piante devono essere martellate con martello forestale del tecnico agronomo o forestale iscritto all'albo e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

Per i boschi di Enti Pubblici, il numero di piante "martellate", secondo quanto elaborato con il calcolo della ripresa, deve necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d'Oneri";

per i soprassuoli transitori, secondo quanto stabilito dalle presenti norme e riportato al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale, la forma di trattamento deve fare riferimento al "**metodo del rilascio intensivo degli allievi**", **rilasciando al primo taglio di avviamento, mediamente 1200 piante a ettaro e attenendosi** ai commi 6 e 7 dell'art. 51, per i successivi tagli.

Anche in tal caso deve essere compilato apposito piedilista di martellata e un prospetto riepilogativo ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (comma 6 art. 51).

Il valore del prelievo, scaturito dalla martellata, deve coincidere con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa.

Le piante devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

b) Progetto di realizzazione di pista d'esbosco permanente

1) Cartografia in scala di dettaglio 1:25.000 con schematizzati i parametri evidenziati al successivo punto 2.

2) Relazione tecnico descrittiva integrata da contenuti relativi a : lunghezza, quota massima e minima, raggio di curvatura (sup. a 7 m per le camionabili), pendenza massima, minima e media in salita (scarico) e in discesa (carico), tipo di fondo, eventuale presenza di opere d'arte (cunette laterali o trasversali, tombini, creazione di piazzole, manufatti per l'attraversamento di corsi d'acqua ecc.), profilo e sezioni longitudinali dell'asse viario, con riporto della sezione al variare della pendenza e delle quote al variare delle distanze parziali (ordinate quote, ascisse distanze parziali), densità a ettaro della rete viaria principale.

Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie d'esbosco devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature da praticare al colletto e a 1,30 m da terra.

Le piante che delimitano il tracciato devono riportare una numerazione pari sul lato sinistro dello stesso e dispari sul lato destro. La densità viaria permanente complessiva deve essere compresa, orientativamente, tra 20 e 35 m/ha.

E' facoltà delle Aree territoriali richiedere ulteriori elementi integrativi qualora la documentazione resa ai fini istruttori non risulti essere esaustiva.

ALLEGATO E
TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nullaosta idrogeologico sono a totale carico del beneficiario per ciò che attiene i movimenti terra così come previsto dall'art.21 del R.D. n°1126 del 1923; detta somma sarà versata dallo stesso a favore della Regione Calabria mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN IT78M030670459900000099009 secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabelle sottostanti.

| MOVIMENTI TERRA | DIRITTI DI SEGRETERIA | DIRITTI D'ISTRUTTORIA |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Compresi tra 50 e 200 m ³ | € 29,24 | € 25,00 |
| Compresi tra 200 e 500 m ³ | € 29,24 | € 50,00 |
| Oltre 500 m ³ | € 29,24 | € 200,00 |
| Sanatoria fino a 500 m ³ | € 29,24 | € 100,00 |

| TAGLI BOSCHIVI | DIRITTI DI SEGRETERIA | DIRITTI D'ISTRUTTORIA |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Comunicazione di taglio boschi cedui Superfici inf. 2 ha | € 14,62 | € 14,62 |
| Progetti di taglio uso familiare | € 29,24 | € 15,00 |
| Progetti di taglio su boschi comunali o di Enti pubblici Sup. tra 2 e 50 ha | ---- | € 50,00 |
| Progetti di taglio boschi privati Sup. tra 2 e 50 ha | 29,24 | € 25,00 |
| Progetti di taglio su boschi pubblici Sup. superiori a 50 ha | ----- | € 100,00 |
| Progetti di taglio su boschi pubblici e privati Sup. superiori a 50 ha | € 29,24 | € 75,00 |
| Iscrizione albo delle imprese boschive | € 29,24 | € 25,00 Cat. A € 50,00 Cat. B |
| Certificato iscrizione Albo delle imprese boschive | € 29,24 | ----- |
| Nulla osta pascoli (enti pubblici) | ---- | € 15,00 |
| Nulla osta pascoli (privati) | € 29,24 | € 15,00 |

In tutti i casi in cui si richiedano espressioni di pareri o titoli abilitativi e rilascio certificazioni, non compresi nei procedimenti sopracitati, verranno applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29, 24.

I fondi derivanti dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria, saranno accantonati su apposito Capitolo del Bilancio Regionale in favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia di vincolo idrogeologico e di tagli boschivi.

TABELLA A

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

| specie legnosa | valore piante con diametri in cm a metri 1.30 da terra | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | sino a cm 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 60 | cm 61 e oltre |
| abete e larice | 3.55 | 3.55 | 4.58 | 7.16 | 13.85 | 24.17 | 39.67 | 56.2 | 76.82 | 99.03 | 133.11 | 139.11 |
| pino e altre resinose | 3.03 | 3.03 | 3.55 | 6.65 | 12.81 | 21.59 | 35.54 | 50.51 | 68.56 | 89.22 | 123.82 | 129.82 |
| faggio ed acero | 3.03 | 3.03 | 4.58 | 7.16 | 12.81 | 19.53 | 28.31 | 39.15 | 52.55 | 68.56 | 93.35 | 99.35 |
| castagno e cerro | 3.03 | 3.03 | 5.1 | 7.68 | 13.33 | 19.53 | 27.79 | 37.09 | 48.42 | 59.78 | 78.89 | 84.89 |
| rovere e farnia | 3.03 | 3.03 | 5.62 | 8.2 | 13.33 | 20.04 | 28.82 | 39.15 | 51.51 | 63.39 | 84.05 | 90.05 |
| leccio sughera e fillirea olmo robinia, carpino, bagolaro sorbo ontano, pioppo e salice e altre essenze | 3.03 | 3.03 | 4.07 | 6.13 | 11.26 | 16.43 | 23.66 | 32.44 | 44.28 | 57.2 | 77.85 | 83.85 |

| |
|---|
| principi utilizzati per l'aggiornamento |
| valore 2008 + 2 |
| valore 2008 + 3 |
| valore 2008 + 4 |
| classe aggiunta Determinata sommando il valore classe 51-60 del 2011 + 6 euro |

TABELLA B

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| A) | Legna da ardere – essenza forte a quintale | 4.20 |
| B) | Legna da ardere – essenza dolce a quintale | 3.80 |
| LEGNAME DA LAVORO | | |
| C) | Doghe per botti a metro cubo | 21.08 |
| D) | Travi e travetti di castagno e altre essenze a metro cubo | 23.66 |
| E) | Pali da reticolati, per ciascuno | 0.80 |
| F) | Paletti da vigna, per ciascuno | 0.30 |
| G) | Ciocco d'erica per abbozzi per pipe (al quintale) | 40 |
| H) | Soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale) | 8.40 |